



CITTÀ DI SARONNO

Provincia di Varese

COMANDO POLIZIA LOCALE
UFFICIO VIABILITÀ e TRASPORTI

N° 88 Reg. Ordinanze

Prot. N° 15588

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che è intenzione dell'Amministrazione Comunale adottare tutti gli opportuni provvedimenti per il raggiungimento di una mobilità sostenibile in grado di ridare una dimensione più umana allo spazio pubblico ove attualmente predomina il traffico veicolare;

Atteso che nella Città di Saronno, strutturata su un impianto stradale derivante da un assetto edificatorio con caratteristiche dimensionali tali da non permettere una facile individuazione di percorsi ciclabili, è opportuno adottare provvedimenti di limitazione alla circolazione ed in modo particolare con riduzione del limite di velocità, così da contribuire immediatamente e fattivamente al raggiungimento di una ciclabilità diffusa, garantendo la possibilità di spostarsi in bicicletta su tutte le strade;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 90 del 14/04/2011 che individua e delimita le zone soggette a velocità limitata a 30 Km/h e sulla rete stradale escluse da tale limitazione vie nelle quali sussistono particolari condizioni di pericolosità stradale per la presenza di funzioni o attrezzature di servizio di pubblico interesse, da assoggettare alla limitazione della velocità a 30 Km/h;

Dato atto che con la stessa deliberazione si dispone, in attesa di provvedimenti strutturali da attuarsi, di adottare da subito, al fine di ottenere una sensibile riduzione della velocità di scorrimento dei veicoli da 50 a 30 Km/h, al fine di aumentare la sicurezza della circolazione delle categorie deboli quali pedoni e ciclisti;

Visto l'art. 7 comma 8 del C.D.S., Decreto Legislativo N° 285 del 30 Aprile 1992 e successive modifiche, ove si precisa che i Comuni con Deliberazione della Giunta Comunale provvedono a delimitare le aree pedonali, la zona a traffico limitato nonché le zone di particolare rilevanza urbanistica, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio comunale e culturale del territorio;

Considerato che tale limitazione trova applicazione nella disciplina contemplata dal comma 14° dell'art. 135 D.P.R. 495/92 "Zona a Velocità Limitata" che indica l'inizio di un'area nella quale non è consentito superare la velocità indicata nel cartello (Fig. II 323 a);

Visto il D.P.R. N° 495 del 16/12/1992 Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada modificato ed integrato;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo N° 267 del 18 Agosto 2000;

ORDINA

A datare dal 16 APRILE 2011 l'area ricompresa tra le seguenti vie:

- VIA BERGAMO (tratto compreso tra Via C. Miola e confine con Ceriano Laghetto);
- VIA CESARE MIOLA (tratto compreso tra Via Bergamo e Via Roma);
- VIA PIAVE;
- VIALE LOMBARDIA (tratto compreso tra Via Piave e confine con Solaro);
- Perimetrazione del centro abitato ad EST di Saromo tra Viale Lombardia e Via Bergamo;

come identificata dalla planimetria allegata come Zona 5,

E ' ZONA A VELOCITA ' LIMITATA A 30 Km/h.

Le vie soggette a tale limitazione sono le seguenti:

- VIA GIUSEPPE UNGARETTI;
- VIA FRANCESCO DE SANCTIS;
- VIA GARCIA LORCA;
- VIA FRANCESCO PETRARCA;
- VIA ANDREA COSTA;
- VIA CASCINA EMANUELLA;
- VIA VECCHIA PER SOLARO;
- VIA CAPRERA;
- VIA BARTOLOMEO CATENA;
- VIA XXIV MAGGIO;
- VIA ROMA (tratto compreso tra Via C. Miola e confine con Solaro/Ceriano Laghetto);
- VIA NINO BIFFI;
- VIA GIUSEPPE PARINI (tratto compreso tra Via C. Miola e confine);
- VIA GIOVANNI CATTANEO;
- VIA LATTUADA;
- VIA CALABRESI;
- VIA VECCHIA PER CERIANO;
- VIA LECCO;


- Il personale della Polizia Locale e della Forza Pubblica è incaricato della vigilanza per l'osservanza della presente Ordinanza.
- La presente Ordinanza modifica, sostituisce ed integra altre Ordinanze eventualmente adottate in precedenza e relative alla zona in contesto.
- L'Ufficio Tecnico è incaricato della posa della segnaletica atta ad indicare il nuovo limite di velocità prescritto.
- Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

- Avverso la segnaletica apposta è ammesso ricorso, sempre nel termine di 60 giorni, al Ministero dei Lavori Pubblici, ex Art. 37, c. 3 D. Lgs 258/92 con le modalità previste dall'Art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n°495/1992.

Dalla residenza comunale, li 15 Aprile 2011

Il Dirigente ad Interim della P.L.
Dott. Mauro Gelmini

F.to in originale



N° _____ Del Registro

Data _____

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio tenuto dal Messo Comunale

CERTIFICA

che questa Ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale dal _____ al _____ con/senza opposizione.

Data _____

Il Segretario Comunale
